

RELAZIONE SU ART. 29 COMMA II D.L. N. 1/2012

ORIENTAMENTO OPERATIVO

Dal primo esame del testo pubblicato in G.U. emergono le seguenti considerazioni in merito agli immediati orientamenti operativi:

1. per i sinistri in corso, la norma è già operativa dal 24.01.2012, infatti il D.L. entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla G.U. (G.U. n.19 del 24.01.2012);
2. tuttavia, la norma prevede che è **facoltà** delle compagnie "offrire"....il risarcimento in forma specifica; pertanto ritengo che, in mancanza di una "**offerta scritta**" in tal senso della Compagnia che contenga anche una "**idonea garanzia sulle riparazioni di validità non inferiore ai 2 anni**" il danneggiato può rivolgersi all'autoriparatore "**di sua fiducia**" senza diritto della Compagnia alla riduzione del 30%;
3. si pone poi il problema di individuare quale sia il "**termine**" entro il quale la Compagnia debba esercitare il diritto di "**offerta**" della riparazione: a mio parere, poichè il danneggiato ha l'onere di tenere a disposizione il veicolo per l'ispezione diretta **per 8 giorni** dalla richiesta di risarcimento e poi può provvedere alla riparazione, l'offerta dovrà "**pervenire**" al danneggiato **entro 8 gg.** dal ricevimento della richiesta di risarcimento;
4. per poter applicare la riduzione del 30% le Compagnie dovranno perciò "**provare**" (con A.R.) di aver esercitato il diritto di "**offerta**" entro 8 gg.;

Operativamente, dal primo esame e salvo approfondimenti, direi dunque che i danneggiati e per loro le aziende o loro consulenti che gestiscono il sinistro dovranno:

1. inviare la richiesta di risarcimento a mezzo racc.a.r. alla sede legale della Compagnia, specificando i giorni e ore per l'ispezione diretta (perito);
2. attendere 8 gg. dalla data dell'A.R.;
3. iniziare immediatamente dopo il lavoro (almeno smontare il mezzo) ma prima dell'ispezione diretta;

4. sarebbe naturalmente opportuno che il cliente sottoscriva un preventivo/scheda di accettazione con dettaglio delle riparazioni datato **al nono giorno** dall'A.R.

Prevedo che le Compagnie **non saranno in grado** di formulare l'offerta ex art. 29 comma II D.L. n.1/2012 negli otto giorni dal ricevimento.

Esaminiamo ora l'ipotesi, probabilmente rara, in cui la Compagnia comunichi l'**"offerta"** di risarcimento in forma specifica entro gli **8. gg.** dal ricevimento della richiesta:

1. a mio parere il danneggiato, il carrozziere o l'incaricato della gestione del sinistro (a nome e per conto del danneggiato o in conto proprio se cessionari) potranno **indicare l'autoriparatore di fiducia** del danneggiato allegando una dichiarazione dello stesso di essere pronto a eseguire le riparazioni necessarie per il risarcimento in forma specifica, offrendo la garanzia biennale;
2. in alternativa potrà eseguire la riparazione ed emettere fattura o preventivo, sapendo che la Compagnia pagherà il 30% in meno;
3. salvo il diritto di chiedere la differenza in giudizio per illegittimità della norma.

In altra sede esaminerò la questione riguardante la legittimità costituzionale della norma che mi appare alquanto dubbia e i motivi di opportunità della sua abrogazione.

Roma, 27.01.2012

Avv. Michele Capece

